

N. 838

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore MINARDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996**

---

Norme per l'esercizio del diritto di voto  
dei cittadini italiani all'estero

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel trattare l'annosa questione del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, vale la pena, ancora una volta, citare l'articolo 48 della Costituzione che dice: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

Ebbene, da decenni oramai viene gravemente limitato il diritto-dovere al voto dei connazionali residenti permanentemente o temporaneamente all'estero, salvo che nei Paesi europei in occasione delle votazioni del Parlamento europeo.

L'attuale legislazione consente il voto, con la sola esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si reca personalmente in Italia, nel comune di iscrizione e nei giorni della votazione.

Questa limitazione esclude di fatto tutti i cittadini che risiedono nei Paesi extra-comunitari e comunque quelli che, per motivi economici, non possono affrontare il viaggio per recarsi al seggio del comune di appartenenza.

In questo modo il cittadino all'estero viene penalizzato rispetto a quello che risiede in Italia e che ha facile accesso ai seggi elettorali e ciò, anche in considerazione dell'apporto economico e culturale che gli emigrati danno all'Italia, non è certamente giusto.

I numerosi richiami al Parlamento ed al Governo pervenuti dalle collettività dei connazionali all'estero sono rimasti fino ad ora inascoltati; varie ragioni ed opportunità hanno impedito di concretizzare in legge le numerose iniziative succedutesi in tutte le legislature.

Nel disegno di legge si prevede che le liste oggetto di votazione siano quelle circoscrizionali italiane, in modo che i connazionali votino all'estero come se si trovassero in Italia.

Per quanto riguarda le modalità di voto che deve essere «personale, libero e segreto», come specifica l'articolo 48 della Costituzione, sono emersi tre sistemi: 1) voto per corrispondenza; 2) voto nelle sedi consolari; 3) voto per delega.

Il terzo sistema per chiari motivi viene sempre scartato in quanto non garantisce né la segretezza né l'esercizio personale del diritto-dovere.

In merito al voto per corrispondenza va detto che, seppure adottato da altri paesi anche europei, presenta alcuni lati non certo chiari. Basandosi sul sistema postale è subordinato, infatti, al funzionamento dello stesso nei paesi esteri ove, a prescindere da situazioni di inaffidabilità, non sempre il servizio è svolto da aziende pubbliche e non sempre garantisce la segretezza del voto.

Il voto presso le sedi consolari, che si propone nel disegno di legge, comporta una precisa regolamentazione delle procedure e sarà sicuramente «personale, libero e segreto».

Entrando nella descrizione del disegno di legge, all'articolo 1 si ribadisce il principio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovino temporaneamente.

All'articolo 2 si opta per lo strumento della legge-delega in modo che, se approvata, il Governo abbia modo di inserirla organicamente nel dedalo delle disposizioni vigenti in materia elettorale.

L'articolo 3 istituisce, presso comuni sede di ufficio circoscrizionale centrale, la lista elettorale dei cittadini italiani all'estero.

All'articolo 4 si precisa che i certificati elettorali saranno trasmessi ai consolati da-

gli uffici circoscrizionali centrali e che i consolati provvederanno a recapitarli ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare di loro competenza.

Al comma 2 dello stesso articolo 4 si concede un anno di tempo al cittadino all'estero che intende iscriversi nella lista elettorale del comune in cui ha sede l'ufficio circoscrizionale centrale, ovviamente qualora non vi sia già iscritto.

Al comma 3, infine, si tiene conto del fatto che tra i cittadini italiani all'estero vi sono quelli di seconda, terza o anche quarta generazione o coloro che hanno acquisito la cittadinanza per matrimonio, i quali devono pur fare riferimento ad un ufficio circoscrizionale centrale. Nella fattispecie si è optato per il riferimento al comune di nascita degli ascendenti che hanno dato diritto alla cittadinanza o a quello del coniuge.

Sono precisati, all'articolo 5, i meccanismi di trasmissione dei dati e degli elenchi affinché sia reso possibile il controllo e l'aggiornamento periodico delle liste degli aventi diritto al voto.

All'articolo 6 si prevede l'esercizio di voto presso le sedi consolari per tutti i cittadini residenti all'estero.

Agli articoli 7, 8, 9 e 10 si prevedono le indicazioni per la istituzione dei seggi elettorali. La trasmissione delle schede elettorali e del materiale necessario da parte del Ministero degli affari esteri, la esecuzione delle operazioni di voto la domenica antecedente a quella fissata per il voto in Italia, l'invio delle schede votate attraverso lo stesso Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno e da questi agli uffici circoscrizionali centrali per l'inserimento delle schede votate in una o più sezioni del comune in cui l'ufficio stesso ha sede.

Nell'articolo 11 si prevede l'applicazione delle disposizioni per il voto di Camera e Senato, del Parlamento europeo ma anche dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome.

All'articolo 12, fine, si indica la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Possono esercitare il diritto di voto all'estero i cittadini italiani, forniti del relativo certificato elettorale, che risiedono all'estero o che vi si trovino temporaneamente.

## Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero, con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro, previo parere di una Commissione composta da dieci senatori e dieci deputati designati d'intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tre rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e tre esperti, senza diritto di voto, nominati dalla Commissione stessa.

## Art. 3.

1. È istituita in ogni comune sede di ufficio centrale circoscrizionale la lista elettorale dei cittadini italiani all'estero.

## Art. 4.

1. I cittadini che trasferiscano stabilmente il proprio domicilio o acquistino la resi-

denza all'estero, hanno diritto di ricevere il certificato elettorale dal comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione di ultima residenza in Italia, tramite il consolato territorialmente competente.

2. I cittadini di cui al comma 1 possono, entro un anno dalla data di trasferimento o di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nel cui ambito si trova il comune di nascita.

3. Coloro che hanno acquisito la cittadinanza per discendenza o per matrimonio possono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale nel cui ambito si trova il comune di nascita degli ascendenti o del coniuge.

#### Art. 5.

1. I comuni trasmettono all'ufficio elettorale circoscrizionale nel cui ambito sono compresi copia degli elenchi degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni sede di ufficio centrale circoscrizionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmettono al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro ai consolati territorialmente competenti, copia delle liste dei cittadini italiani all'estero di cui agli articoli 2 e seguenti e, in occasione delle consultazioni, i relativi certificati elettorali.

#### Art. 6.

1. I cittadini italiani stabilmente domiciliati o residenti all'estero o che si trovino temporaneamente all'estero possono esercitare il diritto di voto presso l'ufficio consolare più vicino.

2. Gli uffici consolari trascrivono le liste di cui all'articolo 5 in due sezioni distinte, una relativa agli elettori appartenenti stabilmente alla circoscrizione dell'ufficio conso-

lare medesimo, un'altra contenente i nomi degli elettori temporaneamente presenti nella suddetta circoscrizione, ammessi ad esercitare il diritto di voto, con la descrizione del documento identificativo di ogni elettore che può esercitare il diritto di voto.

3. I certificati elettorali sono rilasciati dal console d'Italia a tutti i cittadini iscritti nelle due sezioni della lista della circoscrizione consolare e devono contenere chiaramente la identificazione della circoscrizione elettorale di appartenenza.

#### Art. 7.

1. Presso ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più seggi elettorali in ragione di un seggio ogni 1.000 elettori iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e non meno di due scrutatori nominati dai comitati di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, preferibilmente tra i componenti i comitati medesimi.

3. Si applicano per quanto compatibili, e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 19 e seguenti della legge 8 maggio 1985, n. 205.

#### Art. 8.

1. Il Ministero dell'interno provvede all'invio in tempo utile agli uffici consolari di un congruo numero di schede e di quant'altro occorrente per l'espletamento delle operazioni elettorali, tramite il Ministero degli affari esteri.

#### Art. 9.

1. Le operazioni di voto avvengono la domenica antecedente a quella fissata per l'esercizio del voto nel territorio della Repubblica, nell'orario e nella sede determinata dal console, sentiti i Comitati di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, d'intesa, per quanto occorra, con le autorità locali.

## Art. 10.

1. Le schede e le liste elettorali di cui all'articolo 5, al termine delle operazioni di voto, vengono inviate, per via diplomatica in appositi plichi sigillati, al Ministero degli affari esteri e da questi al Ministero dell'interno, il quale provvede a trasmetterli ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.

2. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale provvede a far pervenire a una o più sezioni elettorali del comune in cui l'ufficio stesso ha sede affinché le schede, rimaste chiuse, dopo essere state firmate e timbrate in modo uguale a quelle da utilizzare per le operazioni di voto, vengano inserite nelle rispettive urne al momento della apertura dei seggi elettorali.

## Art. 11.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano, ai sensi dei rispettivi Statuti, disposizioni analoghe.

## Art. 12.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono comprese nella disponibilità degli stanziamenti previsti per le singole consultazioni elettorali, per la revisione periodica delle liste elettorali e per il funzionamento dei Comitati consolari.

